



Decreto Cura Italia

*(Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 convertito
con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27)*

Decreto Liquidità

(Decreto Legge del 8 aprile 2020, n. 23)

Decreto Rilancio

(Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34)



***Sintesi delle principali misure
a favore di imprese, lavoratori e famiglie
Aggiornato al 19 maggio 2020***

Il presente documento è stato redatto da UHY Italy con l'intento di fornire una **rapida guida sui principali provvedimenti** previsti dai decreti legge emanati dal Governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Il documento è strutturato in modo tale da riepilogare le misure previste da ciascun decreto in base a varie tematiche, indicate nel titolo della slide.

Le misure introdotte da un decreto che sono state oggetto di modifica per effetto di interventi contenuti nei decreti successivi sono comunque riportate ma indicate con un testo ~~barrato~~.

Siamo a Vostra disposizione per un approfondimento sugli interventi previsti dal decreto e per informarVi sulle modalità di accesso alle diverse misure.

MISURE FISCALI

Sospensione Adempimenti Tributari

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti (quali ad esempio la dichiarazione IVA, la LIPE del primo trimestre ecc.) sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 che prevede, <i>inter alia</i>, la presentazione della Certificazione Unica 2020, relativa al periodo 2019, entro il 31 marzo 2020.	Viene ulteriormente prorogato dal 31.3.2020 al 30.4.2020 il termine per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 relative al periodo 2019.	

Sospensione Versamenti Tributarî

Decreto Cura Italia

~~Differimento generalizzato al 20.3.2020 dei versamenti in scadenza il 16.3.2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni.~~

Per i soggetti che hanno la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a **2 milioni** di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, **sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** relativi:

- a) alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) all'imposta sul valore aggiunto;
- c) ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Decreto Liquidità

Differimento generalizzato al 16.4.2020 dei versamenti in scadenza il 16.3.2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Per i soggetti che hanno la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi **non superiori a 50 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, **sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nei mesi di aprile e maggio 2020** relativi:

- a) alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) all'imposta sul valore aggiunto;
- c) ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Decreto Rilancio

I versamenti sospesi **in base ai criteri previsti dal DL Cura Italia e dal DL Liquidità** sono effettuati in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **4 rate mensili** di pari importo **a decorrere dal 16 settembre 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sospensione Versamenti Tributari

Decreto Cura Italia

La sospensione dei versamenti relativi all'IVA si applica a prescindere dal volume d'affari per i soggetti che hanno la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per i soggetti che hanno la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e svolgono le attività maggiormente colpite dall'emergenza (in seguito elencate), **a prescindere dal volume di affari, sono sospesi nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2020** i termini relativi:

- a) ai versamenti delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Decreto Liquidità

Per i soggetti che hanno la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione dei suddetti versamenti è subordinata alle seguenti circostanze:

- per i versamenti la cui scadenza ricade **nel mese di aprile 2020**, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- per i versamenti la cui scadenza ricade **nel mese di maggio 2020**, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020** rispetto ad aprile 2019.

Per i soggetti con ricavi **superiori a 50 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, per beneficiare della sospensione la percentuale di diminuzione del fatturato deve essere **almeno del 50% anziché del 33%**.

Decreto Rilancio

Sospensione Versamenti Tributari

Decreto Cura Italia

Tra le imprese che beneficiano della suddetta proroga, oltre alle imprese turistico-ricettive ... rientrano:

- i soggetti che gestiscono discoteche, sale da ballo, **night-club, sale gioco e biliardi, ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati, attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub.**

Per il dettaglio delle attività si rinvia all'articolo 61 del decreto "Cura Italia".

Decreto Liquidità

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di **marzo e aprile del 2019 e del 2020**, dovrà essere eseguito considerando le operazioni che in tali mesi sono state "fatturate o certificate", e che, di conseguenza, hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA nei mesi in questione. Alle predette operazioni dovranno essere sommati i corrispettivi riferiti alle operazioni non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IVA effettuate negli stessi mesi. A tal fine, la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione.

Per i soggetti passivi che liquidano l'IVA **su base trimestrale**, è stato altresì specificato che per verificare l'entità della diminuzione del fatturato si dovrà effettuare il raffronto **su base mensile con esclusivo riferimento ai mesi di marzo e aprile 2019 e ai mesi di marzo e aprile 2020.**

Decreto Rilancio

Sospensione Versamenti Tributari

Decreto Cura Italia

Restano valide le misure disposte dal DM 24 febbraio 2020 nei confronti dei soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio nei **Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini**, ubicati nella **Regione Lombardia**, e nel **Comune di Vo'**, ubicato nella Regione Veneto.

Pertanto **tali soggetti, oltre a sospendere gli adempimenti e i versamenti, non effettuano le ritenute alla fonte e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.**

~~I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.~~

Decreto Liquidità

La sospensione dei versamenti si applica senza nessuna condizione ai soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa **a partire dall'1.4.2019.**

Per i soggetti che hanno la sede legale o la sede operativa nelle **province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**, la condizione per la sospensione **dei soli versamenti IVA** per i mesi di aprile e maggio non è collegata al fatturato conseguito nel periodo precedente ma solamente alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. Per la sospensione dei **versamenti diversi dall'IVA**, anche per tali soggetti rileverà il fatturato dell'anno precedente.

~~I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi~~

Decreto Rilancio

Esonero dai versamenti IRAP

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		I soggetti con ricavi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto sono esonerati dal versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (cd. IRAP) relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 nonché della prima rata dell'acconto relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, pari al 40% dell'imposta dovuta per il 2019. Resta fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 nonché il versamento della seconda rata di acconto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Esonero dai versamenti IRAP

Decreto Cura Italia

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

La prima rata di acconto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, ancorché non versato, potrà essere portata a riduzione del saldo per il medesimo periodo d'imposta.

L'esonero in esame **non si rende applicabile** alle cosiddette holding industriali e agli altri soggetti di cui all'articolo 162 bis del DPR 917/1986.

Proroga del termine per la consegna dei beni «superammortizzabili»

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Il termine di consegna per beneficiare del superammortamento relativo ai beni acquistati entro 31 dicembre 2019 o di cui entro tale data è stato pagato almeno il 20% del prezzo d'acquisto entro ma consegnati nel 2020, è prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 .

Opzione Ritenute: lavoratori autonomi e agenti

Decreto Cura Italia

~~Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, viene previsto che non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73:~~

- ~~○ i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020;~~
- ~~○ a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.~~

Decreto Liquidità

Per i **soggetti** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, viene previsto che **non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni**, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73:

- **i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;**
- a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Decreto Rilancio

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione **fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo** a decorrere dal **16 settembre 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Restano salve le condizioni indicate nel dl Liquidità per il non assoggettamento dei compensi a ritenuta.

Opzione Ritenute: lavoratori autonomi e agenti

Decreto Cura Italia

~~Per evitare l'applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d'imposta che effettua il pagamento~~ **un'apposita dichiarazione** ~~dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.~~

~~I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.~~

Decreto Liquidità

Per evitare l'applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d'imposta che effettua il pagamento **un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.

~~I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.~~

Decreto Rilancio

Premio per i Lavoratori Dipendenti

Decreto Cura Italia

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (i.e. compensazione tramite modello F24).

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

Credito d'imposta per Spese di Sanificazione

Decreto Cura Italia

~~Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.~~

~~Le disposizioni applicative saranno stabilite da un decreto da emanare da parte del MEF.~~

Decreto Liquidità

~~Estensione del credito d'imposta alle spese per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale** e **altri dispositivi di sicurezza** atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale~~

Decreto Rilancio

In base al nuovo decreto, il **credito d'imposta per spese di sanificazione**, è fruibile dai **soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni**, dagli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e dagli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito è pari al **60%** delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di **60.000** euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Credito d'imposta per Spese di Sanificazione

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione con il modello F24. Il credito d'imposta non concorre a formare reddito ai fini IRES e IRAP.

Credito d'imposta per Canone di Locazione

Decreto Cura Italia

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d'imposta non si applica alle attività che sono rimaste aperte nel periodo di quarantena di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (i.e. imprese di vendita al dettaglio di alimentari, beni di prima necessità, lavanderie, etc.) ed è utilizzabile, dal 25 marzo 2020, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (i.e. compensazione tramite modello F24).

Per l'utilizzo del suddetto credito con risoluzione n. 13/E del 13 marzo 2020 è stato istituito il codice tributo 6914.

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso** alla data di entrata in vigore del decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta, in caso di contratti **di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo** destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del **30%** dei relativi canoni.

Credito d'imposta per Canone di Locazione

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione con il modello F24 successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Credito d'imposta per Canone di Locazione

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Il credito d'imposta istituito dal Decreto Rilancio non è cumulabile con il credito istituito dal Decreto Cura Italia. Il credito d'imposta non concorre a formare reddito ai fini IRES e IRAP.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro aperti al pubblico

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro aperti al pubblico

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti. Il Ministro dello Sviluppo Economico può individuare ulteriori spese ammissibili al credito d'imposta. Dal momento la norma non dispone diversamente, il credito dovrebbe concorrere alla formazione del reddito ai fini IRES ed IRAP.

Cessione dei crediti per fronteggiare l'emergenza Covid-19

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei seguenti crediti d'imposta, istituiti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e descritti nelle slide precedenti: • credito relativo ai canoni di locazione; • credito relativo all'adeguamento degli ambienti di lavoro aperti al pubblico; • credito relativo alle spese di sanificazione e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale possono optare, in luogo della compensazione in F24, per la cessione, anche parziale, di tali crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		L'Inail promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane, alle imprese agricole ed alle imprese sociali iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di: a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

Sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		a) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; b) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. L'importo massimo concedibile mediante tali interventi è pari ad euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica. Tali interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Incremento del credito d'imposta «Ecobonus», «Sismabonus» ed altri interventi in ambito energetico

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Il credito d'imposta per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021, è incrementato al 110%, prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo. Il credito è fruibile sugli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Incremento del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari

Decreto Cura Italia

Per l'anno **2020** è previsto che **il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari** è calcolato nella misura unica del **30%** dell'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.

Inoltre è stata differita la finestra temporale che consente la comunicazione per l'accesso al beneficio (la "prenotazione"), che dovrà essere presentata **telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020**, con le stesse modalità previste dal vigente Regolamento.

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

In relazione al periodo 2020, è innalzato dal 30% **al 50%** l'importo massimo dell'investimento pubblicitario ammesso al credito d'imposta.

Riduzione dell'aliquota IVA sui DPI

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Fino al 31.12.2020 le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale sono esenti IVA. Resta fermo il diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti. Dal 1.1.2021 la cessione di tali prodotti sarà soggetta ad un'aliquota IVA del 5%.

Pagamenti di Cartelle e Avvisi di Accertamento

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
Sono sospesi i termini per i pagamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti da: ○ cartelle di pagamento; ○ avvisi di accertamento esecutivi (IVA, imposte sui redditi e IRAP e tributi locali); ○ avvisi di addebito INPS; ○ atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; ○ ingiunzioni di pagamento. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Dovrebbero rimanere ferme le comuni modalità di dilazione delle somme.		Viene esteso il periodo della sospensione dei termini di pagamento degli atti indicati dal Decreto Cura Italia (si veda la prima colonna di questa slide) dal 31 maggio 2020 al 31 agosto 2020. Sono inoltre prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di: a) atti di accertamento con adesione; b) accordo conciliativo; c) accordo di mediazione; d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita; e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi; f) atti di recupero; g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dei tributi relativi all'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta sulle assicurazioni.

Pagamenti di Cartelle e Avvisi di Accertamento

Decreto Cura Italia

~~Non vengono richiamati e, quindi, non dovrebbero essere sospesi i termini per i pagamenti scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti da:~~

- ~~○ liquidazione automatica (art. 36 bis del DPR 600/73 e 54 bis del DPR 633/72);~~
- ~~○ controllo formale (art. 36 ter del DPR 600/73).~~

~~Ne deriva che per beneficiare della riduzione delle sanzioni da omesso versamento al terzo in caso di liquidazione automatica o a 2/3 per il controllo formale, sarà necessario pagare entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, quindi nel rispetto dei termini ordinari.~~

~~Del pari, nessuna sospensione dovrebbe operare per avvisi di accertamento in tema di registro, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero dei crediti d'imposta, avvisi di accertamento con adesione.~~

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

La proroga degli atti citati si applica con riferimento agli atti i cui **termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**. Sono ricompresi anche i versamenti che ricadono in tale periodo in base a **rateizzazione** delle somme richieste in base agli atti citati.

Inoltre, tra le somme soggette alla sospensione vengono ricomprese anche quelle **in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020** richieste in base **alle comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972 (controlli automatizzati delle dichiarazioni, cd. «avvisi bonari»).**

I versamenti sospesi possono essere effettuati in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o in **4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.**

Pagamenti di Cartelle e Avvisi di Accertamento

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
Infine sono differiti al 31 maggio 2020 i termini di versamento: ○ della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28 febbraio 2020 (artt. 3 co. 2 lett. b), 23 e 5 co. 1 lett. b) del DL 119/2018 e art. 16 bis co. 1 lett. b) n. 2 del DL 34/2019); ○ della rata da “saldo e stralcio” degli omessi versamenti in scadenza il 31 marzo 2020 (art. 1 co. 190 L. 145/2018).		Il versamento delle rate scadenti nell'anno 2020 relative: ○ alla rottamazione dei ruoli (artt. 3 co. 2 lett. b), 23 e 5 co. 1 lett. b) del DL 119/2018 e art. 16-bis co. 1 lett. b) n. 2 del DL 34/2019); ○ al “saldo e stralcio” degli omessi versamenti (art. 1 co. 190 L. 145/2018) è considerato tempestivo ed efficace se avviene entro il 10 dicembre 2020.

Pagamenti di Cartelle e Avvisi di Accertamento

	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Viene previsto che la sospensione dei termini processuali disposta dal Decreto Cura Italia (9 marzo – 11 maggio) sia cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione. Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione “<i>per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza</i>”, prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dal suddetto decreto Cura Italia.

Dilazionamento notifiche degli atti ai contribuenti

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Al fine di evitare la concentrazione di notifiche di atti impositivi nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9.3.2020) ed il 31.12.2020, sono notificati non prima del 1.01.2021 e fino al 31.12.2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.

Ampliamento dei soggetti che si avvalgono del modello 730

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730 dipendenti senza sostituto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico, nel 2020 è previsto che in sede del rimborso di crediti d'imposta non sia applicata la compensazione tra il credito e il debito eventualmente iscritto a ruolo.

Sospensione delle verifiche della PA per effettuare pagamenti

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 non si applicano le disposizioni relative alla verifica da parte della Pubblica Amministrazione in merito alla situazione debitoria del cedente ai fini di effettuare i pagamenti. Pertanto il creditore nei confronti delle P.A. riceve il pagamento, anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Tale previsione produrrà effetti anche con riferimento alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore della nuova disposizione per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento, che resteranno prive di ogni effetto, con la conseguenza che i "soggetti pubblici" procederanno al pagamento a favore del beneficiario.

Riduzione degli acconti relativi alle imposte dirette

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
	Non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui gli acconti IRPEF, IRES e IRAP versati con il c.d. metodo previsionale, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risultino almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta a titolo d'acconto.	I soggetti con ricavi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto sono esonerati dal versamento della prima rata dell'acconto IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
	Viene previsto che il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento (20.7.2020), qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250,00 euro; • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento (20.10.2020), qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250,00 euro.	

Proroga della validità delle certificazioni rilasciate dall'Agenzia in ambito di controllo delle ritenute sugli appalti (cd. DURF)

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
	I certificati rilasciati alle imprese dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020 , che esonerano dagli obblighi in materia di appalti di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 , sono validi fino al 30 giugno 2020 .	

Innalzamento del limite annuale dei crediti compensabili tramite F24

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Per l'anno 2020, l'ammontare massimo dei crediti compensabili per ciascun anno solare in F24 (cd. compensazione orizzontale) viene innalzato da 700.000 euro a 1.000.000 euro.

ADEMPIMENTI SOCIETARI

Proroga Termini Societari

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478 -bis , del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Inoltre possono prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.		

Proroga Termini Societari

Decreto Cura Italia

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante **consultazione scritta** o per **consenso espresso per iscritto**.

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

AIUTI ALLE IMPRESE

Provvedimenti in materia di credito

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
	È previsto un sistema di garanzie statali su prestiti a favore delle imprese che prevede due canali di accesso identificati: • dalla garanzia erogata da parte di SACE per le imprese di maggiori dimensioni e nell'ottica di internalizzazione e • dalla garanzia erogata da parte del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI). Per quanto riguarda la garanzia erogata da SACE, si prevedono tre fasce di applicazione: 1. la prima è garanzia statale che copre il 90% del prestito per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; 2. la seconda è garanzia all'80% per aziende con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia; 3. la terza prevede copertura al 70% per imprese con fatturato oltre 5 miliardi di euro.	

Provvedimenti in materia di credito

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
	In ogni caso, l'importo del prestito garantito non potrà essere superiore al maggiore di questi due elementi: a) 25% del fatturato 2019 e b) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come da bilancio o da dati certificati (se l'impresa è nata dopo il 31 dicembre 2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività). L'impresa che beneficerà della garanzia (o altre imprese del medesimo gruppo) non potrà distribuire dividendi o riacquistare proprie azioni nel corso del 2020, sarà chiamata ad assumere l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e dovrà inoltre rispettare una clausola made in Italy, finalizzando il finanziamento solo per attività localizzate in Italia. I prestiti vanno restituiti in sei anni, con pre-ammortamento possibile fino a due anni.	

Provvedimenti in materia di credito

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
	Per le imprese aventi fino a 499 dipendenti la garanzia del Fondo centrale per le PMI viene concessa gratuitamente, nella misura del 90%, con importo massimo garantito elevato a 5 milioni di euro e concessa su finanziamenti a 6 anni il cui importo dovrà essere inferiore: a) al 25% del fatturato del 2019; b) al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1 gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività. La garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano dopo il 31 gennaio 2020 esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute" o "sconfinanti deteriorate".	

Provvedimenti in materia di credito

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
	Sono previsti due diversi tipi di intervento attraverso il Fondo centrale di garanzia alle PMI per specifici target di aziende. 1. Il primo riguarda la garanzia statale pari al 100% concessa gratuitamente sui finanziamenti fino ad massimo € 25.000. Le imprese di minori dimensioni, le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti e professioni che autocertifichino una riduzione dei ricavi per emergenza COVID-19 hanno la facoltà di chiedere un finanziamento bancario pari al 25% dei ricavi del 2019 con tetto massimo di € 25.000, ammortizzabile in 6 anni e con periodo di pre-ammortamento di 24 mesi (in cui vengono pagate unicamente quote interesse). Sul finanziamento verrà applicato un tasso di interesse basso stimabile tra 1,20% ed il 2%;	

Provvedimenti in materia di credito

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
	2. Il secondo intervento vale per le imprese aventi fino a 499 dipendenti e ricavi fino ad € 3,2 milioni. Le imprese possono chiedere un finanziamento fino al 25% del fatturato con importo massimo pari ad 800.000 euro purché autocertifichino danni generati da COVID-19. La garanzia statale è del 90% aumentabile al 100% con il restante 10% garantito da un CONFIDI.	

Contributo a fondo perduto

Decreto Cura Italia

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

È riconosciuto un **contributo a fondo perduto** agli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, che hanno conseguito ricavi **non superiori a 5 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato del mese di aprile 2020** sia **inferiore ai due terzi** dell'ammontare del **fatturato del mese di aprile 2019**. In altre parole, la riduzione del fatturato deve essere **almeno del 33%**. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla **data di effettuazione** dell'operazione.

I soggetti che **hanno iniziato l'attività a partire dal 1.1.2019** o che hanno la sede legale nei comuni in cui gli stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 possono chiedere il contributo **a prescindere dalla riduzione dei 33% del fatturato**.

Contributo a fondo perduto

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: a) 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto; b) 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto; c) 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. L'ammontare del contributo non sarà comunque inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti.

Contributo a fondo perduto

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		L'ammontare del contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP. I soggetti richiedono il contributo tramite istanza con l'indicazione della sussistenza dei requisiti, da presentare all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, anche attraverso intermediari abilitati. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, che sarà definita con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (non ancora pubblicato al momento di redazione della presente Guida). Con il medesimo provvedimento sarà definito il contenuto dell'istanza nonché i termini della presentazione. Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Credito d'imposta «A» per aumento di capitale per le medie imprese

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Ai soggetti conferenti che sottoscrivono un aumento di capitale a pagamento deliberato dopo la data di entrata in vigore del decreto ed entro il 31.12.2020 da parte di S.p.A., S.a.p.a e S.r.l., anche semplificate, aventi sede legale e amministrativa in Italia, qualora regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, è riconosciuto, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni da parte della società conferitaria, un credito d'imposta pari al 20% dell'aumento di capitale, in relazione a ciascuna società. I requisiti che deve possedere la società conferitaria al fine di beneficiare del credito sono: a) presentare un ammontare di ricavi relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

Credito d'imposta «A» per aumento di capitale per le medie imprese

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo; c) sia stato interamente versato l'aumento di capitale deliberato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ed entro il 31 dicembre 2020. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere i 2.000.000 di euro.

Credito d'imposta «A» per aumento di capitale per le medie imprese

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Credito d'imposta «A» per aumento di capitale per le medie imprese

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES ed IRAP.

Credito d'imposta «B» per aumento di capitale per le medie imprese

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Ai medesimi soggetti che rispettano le condizioni già citate ai punti a) e b) valide per poter beneficiare del credito «A» è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 e al rispetto di ulteriori condizioni di seguito elencate, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. Le ulteriori condizioni che devono sussistere in capo alla società conferitaria per beneficiare del credito suddetto sono le seguenti: d) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; e) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

Credito d'imposta «B» per aumento di capitale per le medie imprese

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		f) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; g) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; h) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; i) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

Credito d'imposta «B» per aumento di capitale per le medie imprese

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		j) solo nel caso la società emetta «Strumenti finanziari» (vedi infra), il numero di occupati è inferiore a 250 persone. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES ed IRAP.

Emissione agevolata strumenti finanziari

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		È istituito il «Fondo Patrimonio PMI» finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni e titoli di debito di nuova emissione (cd. «Strumenti finanziari») emessi dai medesimi soggetti che soddisfano tutte le condizioni per beneficiare dei crediti d'imposta precedentemente descritti («A» e «B»), alle quali si aggiunge di aver conseguito un fatturato di almeno 10.000.000 di euro nel periodo 2019, anziché di almeno 5.000.000 di euro e che l'aumento di capitale deliberato entro il 31.12.2020 sia stato di almeno 250.000 euro. Gli strumenti finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 2412 del codice civile. L'ammontare massimo degli strumenti che il Fondo può sottoscrivere è pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al credito «A» e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi relativo al periodo d'imposta 2019.

Emissione agevolata strumenti finanziari

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. La società emittente assume l'impegno di: a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci; b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; c) fornire al Gestore del Fondo un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.

Emissione agevolata strumenti finanziari

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento nonché degli investimenti. I benefici dei crediti d'imposta «A», «B» sono cumulabili, ma non possono comunque superare complessivamente gli 800.000 euro per ciascuna società conferitaria (120.000 euro se la società opera nel settore della pesca, e 100.000 euro se opera nella produzione primaria di prodotti agricoli). L'efficacia di tali misure rimane comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Soppressione delle cd. «clausole di salvaguardia» in tema di IVA e accise

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Sono soppresse definitivamente le c.d. “clausole di salvaguardia” che, a decorrere dal 1.1.2021, avrebbero previsto automatiche variazioni in aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

Proroga rideterminazione costo d'acquisto terreni e partecipazioni

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Le disposizioni relative alla rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1.7.2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.9.2020. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.9.2020. Sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni le aliquote delle imposte sostitutive sono pari all'11%.

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza Covid-19

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31.12.2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (contenuti in uno specifico elenco) in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

MISURE PER IL LAVORO

Misure Speciali in tema di Ammortizzatori Sociali

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
È prevista l'applicazione di misure speciali in tema di integrazioni salariali, che prevedono: ○ la concessione agevolata di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e assegno ordinario; ○ la possibilità di concedere il trattamento ordinario di integrazione salariale alle aziende che si trovano già in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), nonché il trattamento di assegno ordinario ai datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso; ○ nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga. Tra le disposizioni di maggior interesse, si segnala la possibilità di accedere alla CIGO senza l'obbligo di stipula dell'accordo sindacale, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva		La durata iniziale di 9 settimane concesse per il periodo dal 23 Febbraio 2020 al 31 agosto 2020, viene incrementata di ulteriori 5 settimane (per il medesimo periodo) qualora siano state utilizzate tutte le precedenti 9. A queste settimane (9+5) si aggiungono altre 4 settimane di richiesta CIG per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Novità: viene riconosciuto l'Assegno nucleo familiare (c.d. ANF) anche per coloro i quali accedono all'assegno ordinario (c.d. FIS) Cosa cambia rispetto a prima: la CIGD (cassa integrazione in deroga) verrà presentata direttamente all'INPS, senza passare quindi dalla Regione. Per le aziende con più sedi (c.d. plurilocalizzate) il trattamento verrà autorizzato direttamente dal Ministero del Lavoro.

Misure Speciali in tema di Ammortizzatori Sociali

Decreto Cura Italia

Ancora, la norma contenuta nel **decreto “Cura Italia”** **dilata i termini di presentazione della domanda** disciplinati dall’art. 15 del DLgs. 148/2015 (in genere, entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, da presentare entro la fine del mese successivo al verificarsi dell’evento), **fissandolo entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.**

Inoltre, **le aziende che richiedono i predetti trattamenti di integrazione salariale** ai sensi del decreto in esame **non sono tenute al pagamento del contributo addizionale** ex art. 5 del DLgs. 148/2015, dell’aliquota di finanziamento al FIS di cui all’art. 29 co. 8 (secondo periodo) del DLgs. 148/2015 nonché dei contributi di finanziamento per ricorso all’assegno ordinario previsti dall’art. 33 co. 2 del DLgs. 148/2015.

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

Importante: il datore che si avvale del pagamento diretto INPS (per la CIGD) dovrà trasmettere la domanda entro 15 giorni dall’evento sospensivo. L’INPS dovrà autorizzare le domande e predisporrà l’anticipazione di pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa in acconto delle ore indicate ed autorizzate.

L’anticipo in acconto del pagamento sarà del 40% dell’ore di sospensione/riduzione indicate ed autorizzate per il periodo. Alla completa trasmissione “a consuntivo” delle ore effettivamente sospese/ridotte e trasmesse dal datore di lavoro, l’INPS erogherà il restante del pagamento e qualora dovessero esserci delle differenze pagate in più, tali importi verranno recuperati dall’INPS.

Congedo Speciale e Bonus Baby Sitting, permessi L.104/92, congedi non retribuiti

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
Tra le misure a favore delle famiglie è previsto: ○ per i lavoratori dipendenti del settore privato, quelli iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, un congedo speciale dal 5 marzo 2020, per effetto della sospensione dei servizi e delle attività nelle scuole, di massimo 15 giorni per i figli di età non superiore ai 12 anni, con indennità al 50%. La fruizione del congedo è alternativa tra i genitori: la madre o il padre ne potranno fruire solo se l'altro genitore non sia beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non sia disoccupato o non lavoratore; ○ per i lavoratori dipendenti con figli tra i 12 e i 16 anni, il diritto di astensione dall'attività lavorativa con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma senza alcuna indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa;		Vengono stabiliti, in aggiunta ai 15 giorni di congedo per figli con età inferiore ai 12 anni già concessi, ulteriori 15 giorni da usufruire entro la data del 31 luglio 2020 (quindi tot. 30 giorni pagati al 50%). Il limite massimo del bonus baby sitting è incrementato a 1.200 euro. In alternativa, il bonus può essere utilizzato per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Congedo Speciale, Bonus Baby Sitting, permessi L.104/92, congedi non retribuiti

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
○ in alternativa al congedo speciale, la corresponsione di un bonus erogato mediante libretto famiglia per l'acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo di 600-euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui sopra. Tale bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse di previdenza del numero dei beneficiari. La domanda per fruire del congedo speciale o del bonus va presentata all'INPS, da cui si attendono le relative istruzioni operative. Possono godere del congedo e della relativa indennità anche i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico (tranne il caso in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici) secondo le modalità indicate dall'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro (art. 25 del decreto "Cura Italia").		Congedi non retribuiti: per genitori con figli di età inferiore a 16 anni, a condizione che l'altro genitore non percepisca misure a sostegno al reddito o sia non lavoratore, si potranno richiedere congedi non retribuiti, per tutta la durata di sospensione del servizio educativo per l'infanzia e didattica delle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione della retribuzione, con conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento. Congedi per L.104/1992: sono concessi ulteriori 12 giorni per maggio e giugno 2020 (quindi totali 18 giorni nel bimestre).

Congedo Speciale e Bonus Baby Sitting, permessi L.104/92, congedi non retribuiti

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
Il bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro per certe categorie di lavoratori (i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).		

Equiparazione della Quarantena alla Malattia

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
L'art. 26 del decreto "Cura Italia" prevede l'equiparazione della quarantena alla malattia. Per il lavoratore del settore privato infatti, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuto a COVID-19 viene gestito come malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento (tale periodo inoltre non è computabile ai fini del comportamento). In questo caso, il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena. Fino al 30 aprile 2020, il periodo di assenza per i lavoratori in condizioni di disabilità grave o esposti a specifiche condizioni di rischio è equiparato al ricovero ospedaliero.		

Equiparazione della Quarantena alla Malattia

Decreto Cura Italia

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro e dell'Istituto previdenziale sono posti a carico dello Stato.

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

Divieto di Licenziamento

Decreto Cura Italia

È previsto un temporaneo divieto di licenziamento per motivi economici dalla data di entrata in vigore del decreto e per ~~60~~ giorni.

Non rientrano, quindi, nel divieto i licenziamenti per motivi disciplinari e le risoluzioni dei rapporti a termine per scadenza dello stesso.

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

Il periodo di divieto passa da 60 giorni a 5 mesi. I 5 mesi scadranno il 16 agosto 2020. Vengono sospesi ulteriormente anche le procedure di licenziamento avviate secondo l'art.7 l.604/1966. Qualora sia intervenuto il licenziamento nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, il datore di lavoro può (per non essere sanzionato) revocare il licenziamento ed inserire il lavoratore in cassa integrazione dalla data in cui partiva il licenziamento.

Divieto di Licenziamento

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
Il divieto vale: ○ sia per i licenziamenti collettivi, con preclusione dell'avvio delle relative procedure da parte di imprese già ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale che, nel corso di attuazione del programma, ritengano di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi (art. 4 della L. 223/91) o di imprese che intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni nell'ambito di una stessa provincia (art. 24 della L. 223/91). Nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020; ○ sia per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della L. 604/66).		

Istituzione di un fondo di garanzia

Decreto Cura Italia

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

Il fondo permetterà l'accesso facilitato all'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, dando piena attuazione alla Convenzione tra ABI e Ministero del Lavoro, stipulata il 30 marzo 2020, per l'accesso all'anticipazione del trattamento di integrazione salariale, ordinario o in deroga nonché dell'assegno ordinario.

Estensione di validità del DURC

Decreto Cura Italia

~~Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. «DURC») con esito regolare, la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.~~

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. «DURC») con esito regolare, la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il **31 gennaio 2020** e il **15 aprile 2020**, sarà ritenuto valido **sino al 15 giugno 2020**.

Proroga o rinnovo di contratti a termine

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30.08.2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (senza causale).

Decreto Cura Italia

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico fino al 31 luglio 2020.

Viene imposto ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori (malati oncologici, immunodepressi, disabili ecc.), derivanti anche da patologia COVID-19.

Emergence of work reports

Decreto Cura Italia

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

Sarà possibile la regolarizzazione di un rapporto di lavoro in nero, di un dipendente italiano o straniero con permesso. E prevista una sanatoria vera e propria, ma per sei mesi, per lo straniero che ha il permesso scaduto e dimostra di aver già lavorato in Italia.

Sono coinvolti solo tre settori: agricoltura, pesca e lavoro domestico, cioè colf, babysitter e badanti. La richiesta può essere fatta sia dal datore di lavoro, cioè la famiglia nel caso del settore domestico, sia direttamente dal lavoratore. Il datore che chiede la regolarizzazione del rapporto in corso con un cittadino italiano o straniero paga 500 euro per ogni lavoratore regolarizzato.

Emersione rapporti di lavoro

Decreto Cura Italia

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

Se si tratta di uno straniero, deve essere stato già registrato per il permesso di soggiorno, prima dell'8 marzo di quest'anno e deve essere rimasto in Italia dopo quella data. In questo caso scatta la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro, ma non per i reati più gravi, come il favoreggiamento dell'immigrazione o il caporalato.

MISURE PER LA FAMIGLIA

Decreto Cura Italia

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un **credito** in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, **non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1.7.2020 al 31.12.2020**, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Il credito, utilizzabile da **un solo componente per nucleo familiare**, è attribuito nella **misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare**. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza: a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Decreto Cura Italia

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

Il credito è **fruibile** esclusivamente nella misura **dell'80%**, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, **sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto** e per il **20%** in forma di **detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto**.

Decreto Cura Italia

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

Il Bonus per Colf e Badanti è fissato in **500** euro mensili per i mesi di Aprile e Maggio 2020. Possono usufruire del bonus i lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti per una durata complessiva superiore a **10 ore** settimanali. I lavoratori non devono essere conviventi con il datore di lavoro e non devono percepire altre indennità previste dal decreto Cura Italia, ovvero essere titolari di pensione.

Decreto Cura Italia

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

Ove la mansione lavorativa sia idonea alle modalità di lavoro agile, quest'ultimo è usufruibile da chi ha figli con età inferiore a 14 anni fino al termine dell'emergenza Covid 19 a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Per nuclei familiari in difficoltà economica che abbiano: • residenza in Italia (verificata per il richiedente); • valore del reddito familiare non superiore nel mese di Aprile 2020 al REM spettante (pari a 400,00 euro ovvero 800,00 nel caso di specifiche condizioni); • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; • un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000 verrà concesso un importo pari a 400 euro che può raggiungere anche gli 800 euro in presenza di invalidi nel nucleo familiare ovvero persone non autosufficienti come definite ai fini dell'ISEE.

Decreto Cura Italia

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

Non è compatibile se nel nucleo familiare vi sono soggetti che hanno percepito o percepiscono ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza; redditi di lavoro subordinato o pensione di invalidità.

La domanda si presenta all'INPS direttamente o tramite CAF attraverso dei moduli che saranno messi a disposizione.

ALTRE MISURE

Indennità riconosciute per il mese di aprile 2020 e maggio 2020

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		Lavoratori autonomi con P.IVA iscritti alla Gestione Separata e Co.co.co. iscritti alla Gestione Separata che hanno già usufruito dei 600 euro a Marzo: 600 euro anche per il mese di Aprile 2020. Lavoratori autonomi con P.IVA iscritti alla Gestione Separata: 1.000 euro per il mese di Maggio 2020 se hanno subito una comprovata riduzione del 33% del reddito del 2° bimestre del 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019. Il reddito deve essere individuato secondo il principio di cassa (come differenza tra ricavi percepiti e costi sostenuti, comprese le eventuali quote di ammortamento). La domanda deve essere presentata all'Inps con la quale si autocertifica il possesso dei requisiti. L'Inps trasmette i dati da verificare all'Agenzia delle Entrate, che darà riscontro sui risultati.

Indennità riconosciute per il mese di aprile 2020 e maggio 2020

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		3. Co.Co.Co. iscritti alla gestione separata: 1.000 euro per il mese di Maggio 2020 se hanno cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, non pensionati e non iscritti ad altre forme di previdenza; 4. Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago che hanno già usufruito dei 600 euro a Marzo: 600 euro anche per il mese di Aprile 2020 se non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; 5. Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici nel turismo e stabilimenti balneari: (i) 600 euro per Aprile 2020 e (ii) 1.000 euro per Maggio 2020 se hanno perso il lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolati di pensione, naspi, ecc.;

Indennità riconosciute per il mese di aprile 2020 e maggio 2020

Decreto Cura Italia	Decreto Liquidità	Decreto Rilancio
		6. Stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari che hanno già usufruito dei 600 euro a Marzo: (i) 600 euro anche per il mese di Aprile 2020, (ii) 1.000 euro per Maggio 2020 se hanno perso il lavoro tra il 1° gennaio 2019 e 17 marzo 2020, non titolati di pensione, naspi, ecc.; 7. Altri lavoratori (autonomi, P.IVA, dipendenti) non coperti da altri provvedimenti (es. gli intermittenti con almeno 30 giorni di lavoro tra gennaio 2019 e gennaio 2020, gli stagionali diversi da quelli di cui al punto 5, gli autonomi occasionali, gli incaricati alle vendite a domicilio): 600 euro per Aprile e Maggio 2020; 8. Lavoratori dello spettacolo: 600 euro per Aprile e Maggio 2020. Le indennità non sono cumulabili tra loro. L'indennità è tuttavia cumulabile con l'assegno di invalidità.

Decreto Cura Italia

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

Per l'anno 2020, le aziende possono rimodulare l'orario di lavoro dei propri dipendenti, inserendo al posto delle ore ad oggi coperte dalla CIG, percorsi di riqualificazione professionale.

Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi di oneri contributivi ed assistenziali saranno a carico di un fondo denominato "FONDO DI NUOVE COMPETENZE" appositamente istituito dall'ANPAL.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto è prevista l'emanazione dei criteri e delle modalità di fruizione.

Pignoramento presso terzi

Decreto Cura Italia

Decreto Liquidità

Decreto Rilancio

Il Decreto dispone la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, relativi a stipendi/pensioni e trattamenti assimilati.